



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

SAGAS

DIPARTIMENTO DI STORIA,
ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA,
ARTE E SPETTACOLO

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL BUDGET DI ATENEO PER IL COFINANZIAMENTO DI ASSEGGNI DI RICERCA DI TIPO B

Approvati dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 27/03/2017

1.

Il presenti criteri sono adottati in via sperimentale per l'anno 2017, e sono rinnovati tacitamente per i successivi qualora il Consiglio SAGAS non individui la necessità di aggiornarli.

2.

Gli assegni di ricerca di tipo b), sono disciplinati dall'art.22 (comma 4, lett. b) della Legge 240/2010, e sono rivolti a Dottori di ricerca o a laureati con laurea V.O. o specialistica/magistrale in possesso di un curriculum scientifico-professionale documentato, idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca.

3.

Nell'Università di Firenze gli assegni di ricerca di tipo b) sono disciplinati dal *Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240* (Decreto rettorale n. 83901 del 22/06/2015), al quale si rimanda per quanto disposto, in particolare, in relazione a: finanziamento (art. 2), requisiti soggettivi e incompatibilità (art. 3), durata (art. 4), attivazione (art. 6), procedure per la selezione (art. 7), commissioni giudicatrici (art. 9), relazioni sull'attività di ricerca (art. 13), rinnovo (art. 14), risoluzione del contratto (art. 16) e frequenza dei corsi di dottorato di ricerca (art. 18).

L'art. 2, comma 2, lett. b, dispone che lo stanziamento di Ateneo destinato agli assegni di ricerca di tipo b) "può essere utilizzato esclusivamente per l'attivazione di assegni cofinanziati in quota parte dalle Unità Amministrative di ricerca con altri fondi di ricerca disponibili sul proprio bilancio". Non sono cioè possibili finanziamenti a totale copertura sul budget di Ateneo. Ciascun richiedente un cofinanziamento sui fondi di Ateneo dovrà garantire un finanziamento non inferiore al 30% della cifra complessiva.

Dal 2017 gli organi di governo di Ateneo hanno disposto che i fondi resi disponibili per il cofinanziamento degli assegni di ricerca debbano essere impegnati per contratti stipulati entro e non oltre il 1° dicembre di ogni anno di bilancio.

4.

Il Dipartimento persegue l'Obiettivo strategico 2.2 (*Promuovere la formazione alla ricerca*) del Piano strategico di Ateneo 2016-2018, attuando l'Azione 2.2.2 (*Potenziamento delle posizioni successive al dottorato*), puntando a incrementare il n° di assegni di ricerca per docente (*Indicatore 2.2.2a*), e l'Azione 2.2.3 (*Incremento della capacità di attrazione internazionale degli assegnisti di ricerca*), puntando a incrementare la percentuale di Assegnisti di ricerca con titolo conseguito all'estero e/o con nazionalità non italiana (*Indicatore 2.2.3*).

5.

All'atto dello stanziamento di Ateneo destinato agli assegni di ricerca di tipo b), la Commissione di Indirizzo e autovalutazione del SAGAS, d'intesa con il Direttore del SAGAS, calcola l'ammontare complessivo della cifra a disposizione, comprensiva di eventuali "economie", accantonamenti e contributi diretti del Dipartimento, e le quote da distribuire secondo quanto qui di seguito specificato.

La cifra complessiva viene ripartita tra le Sezioni del SAGAS, seguendo i criteri stabiliti dall'Ateneo all'atto di distribuire il cofinanziamento ai Dipartimenti, in relazione alle quote cosiddette "storica", "basale", "premiale" e VQR. Nello specifico, la cifra complessiva è divisa tra le Sezioni in tre quote:

- 50% = Quota di base: computa il personale di ciascuna Sezione del SAGAS (PO, PA, RI, RTD: 2/3 per posizioni a tempo definito) al 1° gennaio dell'anno di finanziamento.
- 30% = Quota premiale: computa il numero degli assegni a totale carico attivati dai membri di ciascuna Sezione del SAGAS dalla data della sua attivazione all'anno precedente quello di finanziamento.
- 20% = Quota storica: computa il numero degli assegni cofinanziati dai membri di ciascuna Sezione del SAGAS dalla data della sua attivazione all'anno precedente quello di finanziamento.

La CIA calcola anche l'ammontare della Quota di salvaguardia per ogni sezione, intesa a garantire comunque la possibilità di cofinanziare almeno un assegno di ricerca. La quota deve corrispondere alla cifra media dei cofinanziamenti degli assegni da parte del SAGAS dalla data della sua attivazione all'anno precedente quello di finanziamento.

Pertanto, all'atto dello stanziamento di Ateneo destinato agli assegni di ricerca di tipo b), la Commissione di Indirizzo e autovalutazione del SAGAS è tenuta ad aggiornare, con il supporto della Segreteria amministrativa del SAGAS, l'anagrafe degli assegni banditi dal SAGAS, sia a totale carico sia cofinanziati, dalla data della sua attivazione.

La CIA trasmette alla Commissione incaricata della selezione degli assegni cofinanziati (di cui al § 8) i dati per l'assegnazione secondo i criteri approvati dal Consiglio del SAGAS.

6.

La richiesta di attivazione di un assegno di ricerca muove da un Responsabile scientifico afferente al Dipartimento su uno specifico Programma di ricerca, relativo ad un settore scientifico disciplinare di cui il Dipartimento SAGAS sia referente o co-referente.

Nella domanda di richiesta di cofinanziamento SAGAS, il Responsabile scientifico deve indicare con chiarezza le modalità di pubblicazione dei risultati della ricerca (secondo le tipologie ammesse per la VQR 2011-2014), che consentano di valutare la responsabilità autoriale del titolare dell'assegno.

I Responsabili scientifici dei Programmi di ricerca sono responsabili anche dell'inserimento su FLORE (FLOrence REsearch), il *repository* istituzionale ad accesso pieno e aperto dell'Università degli Studi di Firenze, dei "prodotti della ricerca" dei titolari degli assegni rispettivi.

La richiesta di rinnovo di un assegno per un terzo anno, o ulteriore, non è ammessa se il titolare dell'assegno non ha certificato su FLORE almeno una pubblicazione (secondo le tipologie ammesse per la VQR 2011-2014) relativa alla ricerca, ed edita negli anni solari di decorrenza dell'assegno.

7.

Il richiedente deve certificare la piena disponibilità della propria quota di finanziamento alla data di attivazione del bando dell'assegno, a pena di esclusione dal cofinanziamento degli assegni nelle procedure dell'anno di bilancio successivo.

8.

La Commissione incaricata della selezione degli assegni cofinanziati è nominata dal Consiglio SAGAS, è composta da un membro per ogni Sezione del Dipartimento (con rotazione, ogni anno, dei componenti) ed è presieduta dal Direttore o da un suo delegato.

Non possono farne parte membri che richiedano l'attivazione di un assegno cofinanziato dal budget di Ateneo o che appartengano a SSD per i quali è richiesta l'attivazione di un assegno cofinanziato dal budget di Ateneo.

9.

La Commissione incaricata della selezione degli assegni cofinanziati prende in considerazione in primo luogo l'esito degli accordi tra i richiedenti appartenenti a ogni Sezione del SAGAS che rispettino l'ammontare complessivo della cifra attribuita a ciascuna Sezione.

Nel caso in cui i membri di una Sezione non richiedano l'utilizzazione dell'intero ammontare della cifra assegnata, la cifra residua dovrà essere distribuita tra le altre Sezioni in parti proporzionali corrispondenti a quelle della ripartizione globale.

10.

Nel caso in cui i richiedenti di una o di più Sezioni non raggiungano un accordo virtuoso, la Commissione incaricata della selezione degli assegni cofinanziati, puntando a massimizzare il numero degli assegni cofinanziati per Sezione, prende in considerazione i criteri qui indicati secondo un ordine di priorità:

1. Condizione in cui il richiedente non abbia mai ottenuto un cofinanziamento dal SAGAS sul budget di Ateneo.
2. Preferenza assegnata al richiedente che, dalla costituzione del Dipartimento SAGAS, possieda gli indicatori più alti nella richiesta/ottenimento, come responsabile, di finanziamenti su bandi competitivi (Horizon 2020, ERC, PRIN, FIRB, SIR, Progetti Strategici di Ateneo, etc.).
3. Condizione in cui il richiedente sia stato in precedenza responsabile di un assegno di ricerca il cui titolare abbia conseguito il titolo di studio all'estero e/o abbia nazionalità non italiana.
4. Valutazione comparativa di merito scientifico del Programma di ricerca, con particolare riguardo a un chiaro riferimento alle modalità di pubblicazione dei risultati della ricerca, che consentano di valutare la responsabilità autoriale del titolare dell'assegno.

Nella definizione della graduatoria degli assegni la Commissione deve tenere presente anche i seguenti elementi di "penalità" secondo il seguente ordine di priorità:

1. Condizione in cui il richiedente sia stato responsabile di uno o più assegni (dopo la costituzione del SAGAS) il cui titolare non abbia certificato su FLORE almeno un "prodotto della ricerca" (secondo le tipologie ammesse per la VQR 2011-2014). Con la precisazione che le pubblicazioni del titolare dell'assegno siano pertinenti al Programma di ricerca e siano state edite nell'anno solare successivo alla conclusione dell'assegno (o siano in bozze certificate), ma non in anni antecedenti a quello di decorrenza dell'assegno.
2. Assenza, nel Programma di ricerca, di un chiaro riferimento alle modalità di pubblicazione dei risultati della ricerca, che consentano di valutare la responsabilità autoriale del titolare dell'assegno.